



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 11

DEL 04.03.2022

OGGETTO: “*Adozione nuovo provvedimento orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale a far data dal 7^ Marzo 2022 al 30 Ottobre 2022.*

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all’attività esercitata, l’orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l’orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile;

Considerate le finalità che si intendono perseguire con l’adozione dei suddetti provvedimenti, nel caso di specie, contrastare i comportamenti di degrado e di disturbo alla quiete pubblica i quali, possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale della sicurezza urbana e sull’incolumità e salute pubblica aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere, concretamente, in maniera di igiene pubblica e, più in generale, sull’ordinario vivere civile;

Ritenuto che:

- occorre, da un lato, consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
- nella individuazione delle limitazioni ricorre l’oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del c.d. lockdown e consentire loro una efficace ripresa delle attività contemporando la predetta esigenza con gli interessi tutelati dalla art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché porre i presupposti per ridurre il rischio di assembramenti, fattore di possibili contagi virali;
- per prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la salute pubblica e per la pubblica incolumità si ritiene necessario dover intraprendere una serie di precauzioni; - che risulta necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell’uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

Visto il DPCM n.215/99 che determina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

Ritenuto necessario fissare i limiti massimi assoluti consentiti dalla legge 102 dB LASmax 95 dB LAeq e che tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore;

Valutata l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Considerato, che occorre contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione delle citate aggregazioni serali/notturne;

Considerato di poter concedere una deroga alla fascia di orario fissata a quelle strutture dotate esclusivamente di impianti idonei a garantire la riduzione del suono tramite opportune configurazioni di altoparlanti di piccola dimensione (max 6,5 pollici) abbinati a schermature acustiche, appositamente certificate da tecnico competente in acustica ed iscritto nell'albo regionale;

Ritenuto disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile, come di seguito specificato:

- a) per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub), discoteche e stabilimenti balneari, laboratori artigianale (forni, kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:
 - da Lunedì a Giovedì apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 02,00
 - da Venerdì a Domenica chiusura alle ore 03,00;
- b) per tutte le attività che forniscono intrattenimento musicale, si impone l'obbligo della cessazione dell'intrattenimento musicale come appresso indicato:
 - dalla Domenica al Giovedì, cessazione alle ore 01,00
 - Venerdì e Sabato cessazione alle ore 02,00 ;
- c) per tutte le attività di cui ai precedente punti a) e b) nel periodo dal 13 Agosto al 16 Agosto è concessa la chiusura e la cessazione dell'intrattenimento musicale alle ore 04,00;
- d) di non utilizzare, nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 17,00 impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici, in questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all'albo regionale che attesti tale requisito;

Ritenuto di mantenere il divieto assoluto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;

Ritenuto opportuno di confermare il quadro sanzionatorio riportato nel provvedimento sindacale n. 60/2019;

Per i motivi di cui in premessa

ORDINA
a far data dal 7[^] Marzo 2022 e fino al 30 Ottobre 2022

- a) per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub), discoteche e stabilimenti balneari, laboratori artigianale (forni, kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:
 - da Lunedì a Giovedì apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 02,00
 - da Venerdì a Domenica chiusura alle ore 03,00;
- b) per tutte le attività che forniscono intrattenimento musicale, si impone l'obbligo della cessazione dell'intrattenimento musicale come appresso indicato:
 - dalla Domenica al Giovedì, cessazione alle ore 01,00
 - Venerdì e Sabato cessazione alle ore 02,00 ;
- c) per tutte le attività di cui ai precedente punti a) e b) nel periodo dal 13 Agosto al 16 Agosto è concessa la chiusura e la cessazione dell'intrattenimento musicale alle ore 04,00;
- d) di non utilizzare, nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 17,00, impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici. In questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all'albo regionale che attesti tale requisito;

- e) di non vendere e/o somministrare bevande alcoliche dalle ore 02,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;
- f) nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 db LASmax 95 db LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore.
- g) Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 7^ Marzo 2022 al 30 Ottobre 2022 e abrogano tutte le disposizioni comunali emanate di pari oggetto che riguardano gli esercizi oggetto della presente ordinanza.

SANZIONI DA APPLICARE

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI, DI UTILIZZO DI IMPIANTI CON SORGENTE SONORE FISSE O MOBILI IN UN ORARIO NON CONSENTITO, DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 02,00 E FINO ALLA CHIUSURA PREVISTA DELLA ATTIVITA'.

In caso di accertata violazione delle disposizioni elencate dalla lettera dalla a) alla lettera e), verrà applicata la sanzione di € 300,00, così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 81/2009, i cui proventi confluiranno al Comune.

SANZIONE ACCESSORIA

L'accertamento di due o più delle violazioni di cui alle lettere a), b) c) comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione dell'autorizzazione o della SCIA come di seguito riportato:

1. tre giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di due violazioni accertate nel corso dell'anno;
2. sette giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di tre violazioni accertate nel corso dell'anno;
3. revoca dell'autorizzazione o annullamento della Scia a seguito di oltre tre violazioni accertate nel corso dell'anno.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Le accertate violazioni in materia di inquinamento acustico (accertato superamento dei limiti e quant' altro previsto) saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L.447/95.

DISPONE

- Di dare la massima diffusione al presente provvedimento;
- Che, un esemplare della presente ordinanza venga notificata, per la relativa esecuzione, al Comando di P.M., che provvederà, altresì, alla consegna di copia del presente atto, ai titolari delle attività interessate, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato P.S. Di Taormina.
- La trasmissione del presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina per opportuna conoscenza;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Giardini Naxos.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico oppure ricorso al TAR di Catania .

